



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 27

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Addì **TRE GIUGNO DUEMILAQUINDICI**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABRI MAURIZIO	P	8) NUCCI MARGHERITA	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	A
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	P
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	P
7) CLORITI ERMANNIO	P		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Roccheforti Elena, Carboni Germano, Tarabusi Tommaso.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il Sindaco introduce l'argomento e conferisce la parola all'assessore Tommaso Tarabusi per la trattazione dell'argomento.

L'assessore Tommaso Tarabusi dice che la previsione della modifica regolamentare in discussione è un atto propedeutico al Protocollo d'intesa che sarà sottoscritto la prossima settimana con la CNA e gli istituti di credito al fine di porre in essere azioni comuni dirette ad incentivare determinate attività di riqualificazione energetica. Evidenzia che mentre l'esenzione del Cosap per le suddette attività è prerogativa riconosciuta ai Comuni, l'esenzione di altri tributi è controversa, per tale ragione si sta procedendo a richiedere un parere alla Corte dei Conti. Invita tutti a partecipare ai tavoli tecnici che si terranno sul territorio.

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni chiede perché si stipulerà il protocollo con CNA e non anche con altre associazioni di categoria.

Il Sindaco risponde che pochi mesi fa è stato stipulato un Protocollo d'intesa con Unindustria.

L'assessore Tommaso Tarabusi precisa che il Protocollo in discussione è stato proposto da CNA. Evidenzia inoltre che tutti gli Istituti di Credito possono aderire anche in futuro mentre ad oggi l'unico Istituto che ha dato la disponibilità è la BCC di Monterenzio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell'art. 52 dello stesso decreto un canone di concessione per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;
- questa amministrazione ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà secondo le disposizioni e i criteri dettagliatamente specificati nel sopra citato art. 63 comma 2;
- con deliberazione C.C. nr. 3 del 06 febbraio 2001 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del Canone per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche";
- con deliberazione C.C. nr. 41 del 22 luglio 2002 sono state apportate allo stesso alcune modifiche;

ESAMINATE le fattispecie di esenzione presenti nel regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare gli interventi di lavori edilizi che abbiano la finalità e/o l'effetto anche di riqualificare l'area urbana e di ottenere un risparmio energetico nella più larga ed effettiva accezione, prevedere una nuova fattispecie di esenzione;

VALUTATO meritevole di accoglimento il beneficio sotteso alla concessione della nuova esenzione;

RITENUTO inoltre di puntualizzare i termini entro i quali l'attività di accertamento deve essere effettuata e di introdurre l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 per la riscossione coattivo del tributo;

VISTI:

- l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti della legge e dello statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
- data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 che differisce al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Tutto ciò premesso occorre aggiungere agli articoli 21, 22 e 25 le seguenti modifiche:

- all'art. 21 il comma 1.bis *“sono altresì esenti dal canone tutte le occupazioni che si verificano in dipendenza di lavori edilizi regolarmente autorizzati dal Comune che abbiano la finalità e/o l'effetto anche di riqualificare l'area urbana e di ottenere un risparmio energetico nella più larga ed effettiva accezione”*
- all'art. 22 il comma 4 *“il Comune espleta l'attività di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui si è verificata l'omissione o l'infedeltà del contribuente”*
- all'art. 25 il comma 1.bis *“la riscossione coattiva si effettua anche attraverso il mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910*

Con voti favorevoli unanime, espressi ai sensi di Legge.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, **DI MODIFICARE** gli articoli N. 21- 22 -25 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione C.C. nr. 3/2001 come segue:

Art. 21

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a 24 ore;
- d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico e privato durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, realizzati dai privati per allacciamenti, fognari, elettrici, gas e acqua, nonché i manufatti realizzati per il deflusso delle acque piovane;
- n) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, operazioni per il rifornimento del combustibile e/o legna da riscaldamento;
- o) le occupazioni con passi carrabili;
- p) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, a carattere permanente e temporaneo;
- q) occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- r) nell'ambito della promozione del recupero dei centri e dei fabbricati storici (individuati da vigente P.R.G. come Zone "A" e fabbricati classificati come "A"), le occupazioni di suolo pubblico, per un periodo massimo di mesi due (2), ai fini della realizzazione di opere sui fabbricati limitatamente alle tipologie dei lavori individuati dalla L. n. 457/78, art. 31, lett. a), b), c) e d) (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

La richiesta va avanzata dall'interessato contestualmente alla presentazione della pratica edilizia necessaria.

Comma 1.bis *“sono altresì esenti dal canone tutte le occupazioni che si verificano in dipendenza di lavori edilizi regolarmente autorizzati dal Comune che abbiano la finalità e/o l'effetto anche di riqualificare l'area urbana e di ottenere un risparmio energetico nella più larga ed effettiva accezione”*

2. In tutti i casi sopraindicati la concessione sarà rilasciata apponendo il “nulla - osta” sulla domanda.

Art. 22

Accertamento

1. L'accertamento dell'ammontare del canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Comma 4 *“il Comune espleta l'attività di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui si è verificata l'omissione o l'infedeltà del contribuente”*

Art. 25

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68, e 69 del Decreto Presidente della Repubblica n. 43 del 28/01/1988 e successive integrazioni e modificazioni.

Comma 1.bis *“la riscossione coattiva si effettua anche attraverso il mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910*

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Le suddette modifiche regolamentari entreranno in vigore alla data dell'esecutività della presente deliberazione.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 27 /CC del 03/06/2015

avente ad oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Bichicchi Giorgio)

Parere sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 17/06/2015 al 17/07/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 17/06/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **27/06/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 27/06/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 17/06/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
